Stabile organizzazione

principi giuridici e sviluppi giurisprudenziali

Ai fini della determinazione della stabile organizzazione materiale e personale è necessaria la presenza economica significativa e continuativa dell’impresa ovvero alla complementarietà delle attività economiche complessivamente esercitate dall’impresa nel territorio dello Stato. Questa disciplina, comporta per le imprese multinazionali la necessità di effettuare una accurata valutazione in termini di adeguatezza delle proprie strutture societarie e del modello di business attualmente adottato.

Può esistere una stabile organizzazione materiale e una stabile organizzazione personale.

La stabile organizzazione materiale è una sede fissa di affari con due caratteristiche:

- complesso di strutture materiali finalizzate all’attività economica;

- deve essere controllata e nella disponibilità della casa madre.

Si ha invece stabile organizzazione personale in presenza di un soggetto, residente o non residente, che abitualmente nel territorio dello Stato negozia, definisce e conclude contratti in nome dell’impresa.

In Italia, la nozione di stabile organizzazione viene alla luce nel 2003 ad opera del D.Lgs 12 dicembre 2003 n. 344 in vigore dal 1 gennaio 2004.

Viene introdotta la definizione di stabile organizzazione nell'art. 162 del DPR 917/1986 che riprende sostanzialmente il testo più recente dell'articolo 5 del modello di convenzione OCSE.

L'art. 162 definisce la stabile organizzazione come "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato".

I presupposti necessari affinché si possa considerare una stabile organizzazione sono riassumibili:

a) una sede di affari;
b) la staticità della sede di affari ovvero la stabilità territoriale e spaziale;
c) la condizione che l'impresa non residente svolga, in tutto o in parte, la propria attività nel territorio dello stato per mezzo di tale sede fissa d'affari: è necessario identificare una connessione strumentale della sede fissa con l'attività d'impresa.

Vale la pena di ricordare che, per configurare una stabile organizzazione non è necessario che questa abbia carattere "produttivo" né la presenza di personale dipendente: indispensabile risulta il presupposto della fissità territoriale, spaziale e temporale.

Con la **Legge di Bilancio 2018 (**[articolo 1, comma 1010, lett. a) L.205/2017](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657EB12D738FA81928A27ACA82015101FAC281107D5052E95E6A42B84FF9F413DC64FDF3728BB475513FBC2B548E6DF720B0E47D8DB8ABF01F4E30A2B5F02744C13905EC927CE9F1DE520DE4940AC4812AC06E008E7F0C33F8547E4132694177A815834F556EDE60E55908B37A80CE1A399172F501F240D387F00EDFFD1DA1603015A7A694272FBADC6)**)** il legislatore ha introdotto, all’**articolo 162, comma 2, Tuir**, la [lettera f-bis](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F213B524393B4BE57F61D3E992753F23C9E99EA0AF84332A9B898147B06E7EFD2EE9042B18D5E11472), che definisce **stabile organizzazione**: “una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**”.

**Ai fini Iva,** l’[articolo 11 Regolamento UE 282/2011](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33DF651D60281F5BEBE73869AE9328F7044002A038B0CCFD43CE26D2F6DC4A9922865C756CA27A98D386EF2283B00A21CA8D7F9D5F4FF74E2F359E1B38F2CD1B15128CD2CC04AB8EE0C56C0824B5EFA2CC367DB56258CABB16DB4CA24E518777ACBF7F5850CC1821602EBF47B3B710B5B9C4AEF8D77EA1EF9C6A97060E6E1B3B9B58639AC8A0C8714E) prevede che la stabile organizzazione designa **qualsiasi organizzazione** caratterizzata da un **grado sufficiente di permanenza** e da una **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici,** necessari a consentirle di **ricevere e di utilizzare i servizi** che le sono forniti per le **esigenze proprie di detta organizzazione**.

In merito nell’[articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C77E6ABA00D9215FEA707A41F5FAF1EE684E6DA31BED1836CC60F1EA327C0BAF3E222B73CC2895D47C) è espressamente previsto che per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un **soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato** o ivi residente che **non abbia stabilito il domicilio all’estero**, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Inoltre qualora il soggetto non residente compia operazioni rilevanti ai fini della tassazione indiretta in Italia, lo stesso dovrà provvedere ad identificarsi ai fini Iva.

La **giurisprudenza di legittimità** ha recentemente chiarito **quali sono gli elementi che caratterizzano**, ai **fini Iva, una stabile organizzazione in Italia da parte del soggetto non residente.**

La **suprema Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 12237 del 18.05.2018](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575B366262A81F062F372AC42C237E1E4F70FEF519477A065D60EE2AB40D13A1CC39AA4715074469C48065B921146C93E8AC9E26E43C339759EF47F82CE89C8CEA45DDC7AB2AF5C182AD4ABA6E15E959F11E6090517906FCBF2C69E5B0EAAD73C4E7EA06C91A566AA1C1D99FE7F7E5F191FBF488A3F70D73603D19CF004022454B)**,** ha **accolto il ricorso del contribuente** scaturito in seguito ad una **verifica fiscale effettuata nei confronti di una società di capitali residente in Italia,** nel corso della quale erano state individuate alcune **prestazioni di servizio** effettuate tra la **società verificata** ed un **soggetto di diritto francese** che, a parere dei verificatori, aveva in Italia una **stabile organizzazione** in Italia (una **sede di direzione**).

Per tale motivo, ai sensi dell’**articolo 7, comma 4, lett. d), D.P.R. 633/1972**, nella **versione in vigore prima delle modifiche intervenute ad opera dell’**[articolo 1 D.Lgs. 18/2010](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDD8F7B2929BBEBD04D2B072609453C3BA5B9B563D39E3A96856769022835FA4C3AE17FF5F8F9694F8E39ACDE0C2789E8FA07F075819404D52CE91C708B9DE8271D0A66F8D49E5EBAE31452907AB95C0531DC842F5B09C61EA5B685A5F87219BE2F33DF8D5FABD1A5DA1532E9FFAECE2D2CE3B239D15E0573E50D87D2AA242E983015B8D69093EBBFA), le operazioni erano state riqualificate imponibili ai fini Iva.

Gli ermellini, richiamando le **disposizioni internazionali di riferimento** hanno sancito che, in tema di Iva, la “stabile organizzazione” di una società straniera in Italia si realizza **solo in presenza** di una **struttura dotata di risorse materiali ed umane** e può essere costituita anche da **un’entità dotata di personalità giuridica**, alla quale la **società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura di affari** (con l’esclusione delle attività di carattere **meramente preparatorio o ausiliario**, quali la **prestazione di consulenze o la fornitura di** know how).

Lo svolgimento delle predette attività da parte di un soggetto nazionale può essere ricavata anche da **elementi indiziari**, quali **l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale**, ovvero la **partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti**, **indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 3889 del 15.02.2008](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9F8DA339325BCEADCE5190419A7252210746E83ADBA7375DD3EFCBA9417A67D1A173BC28B5AA2D34BBCF15BF0EB5561CF4A025131E89E6E41DACC83D8EEA0E24D836084792E36CE484D06ABE36A65DD256A95867129C63EBCD866A27EAC393876EFB3E1072F0D60FEEA1ED7F9B34337699D562BF97036EB89F9B6E8DC0A92C39D)).

In definitiva, in **materia di imposta sul valore aggiunto**:

* per la **definizione di** “stabileorganizzazione” occorre fare riferimento al concetto di “centro di attivitàstabile” (ai sensi dell’[articolo 9, comma 1, Direttiva 77/388/CEE](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1449BEDBAC7BAD79630918E44016824A324AD60C498437A3AE1CBB967093937F7B7939D6A4E63C1B808AEBA35AA3D789464CA7284056A9929B6310865A69043164A5E8953DA00AA1F1689A6E26F7E09C3F5F528BC6FAF794DA189198A7C83E11DE062733721248F15B9BA90C71D5E4365D5E1C53A018110AB9), nell’interpretazione fornita dalla **giurisprudenza della Corte di giustizia europea**: “per poter essere considerato un **centro di attività** cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggettopassivo, è necessario che tale **centro di attività presenti un grado** sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umanoe tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cuitrattasi“;
* non costituisce “un **centro di attività stabile** un’installazione fissa utilizzata **al solo fine di** effettuare, per conto dell’impresa, **attività di carattere preparatorio o** ausiliario quali l’assunzione del personale o l’acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa“.

Quindi, in relazione a quanto sopra esposto, i **giudici di piazza Cavour non hanno condiviso la tesi dell’Ufficio ricorrente**, secondo cui **l’esistenza in Italia di una sede di direzione della società contribuente varrebbe a configurare una stabile organizzazione della società.**

In buona sostanza, avuto riguardo alla **sede di direzione,** nella declinazione fornita **dall’**[articolo 162, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986](http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F213B524393B4BE57F61D3E992753F23C9E99EA0AF84332A9B898147B06E7EFD2EE9042B18D5E11472)**,** il fatto che le **riunioni di alcuni** manager **del Gruppo erano avvenute nel territorio italiano** non può essere considerato una **circostanza sufficiente ai fini della configurabilità di un** “centro di attività stabile” ai fini Iva, **non essendo emersi elementi** riconducibili alla **sussistenza di una** **struttura connotata** da un idoneo **apporto umano e tecnico**.

La registrazione di una stabile organizzazione, diversamente da una legal entity non richiede il versamento di somme a titolo di capitale lasciando alla casa madre la possibilità di dotarla di un fondo di dotazione (costituito da beni, denaro, personale, ...) per l’attività in loco.

Dal punto di vista contabile i risultati della stabile dovranno entrare a far parte del bilancio ordinario della casa madre (una volta riclassificate e rideterminate le voci di bilancio, secondo i nostri criteri di valutazione delle poste contabili) ed i redditi della stessa concorreranno a formare il risultato d’esercizio della casa madre e di conseguenza verranno assoggettati a tassazione in Italia salvo il riconoscimento del credito di imposta per i carichi tributari scontati all’estero.

La mancanza di soggettività giuridica autonoma determina l’immediata attribuzione dei redditi (o perdite) della stabile organizzazione in capo alla casa madre e quindi l’assenza di dividendi nei rapporti reciproci.

La presenza di una stabile organizzazione in un determinato territorio deve essere valutata sulla base di una serie di requisiti che la dottrina definisce come “elementi costitutivi della fattispecie” ossia i:

* requisiti oggettivi - un luogo fisico ove individuarla (place of business test) e la sua fissità (fixed place) in quel luogo
* equisiti soggettivi - la disponibilità della stabile organizzazione materiale da parte dell’impresa estera (right of use) e la permanenza della sessa (permanence test)
* requisiti funzionali - la connessione dell’installazione all’esercizio dell’impresa estera (business connection test) e l’idoneità produttiva dell’installazione stessa (inclusione del modello di business).

Il Commentario al Modello di Convenzioni OCSE fornisce una serie di indicazioni per meglio individuare la presenza di una S.O.M (stabile organizzazione materiale).

Il concetto di sede d’affari (place of business test), può consistere in ogni tipo di edificio, struttura o istallazione utilizzati, anche non in forma esclusiva, per lo svolgimento dell’attività d’impresa compresa anche solo la presenza di macchinari, apparecchiature, di un locale o anche solo un’area o uno spazio all’interno di un immobile.

Assolutamente irrilevante risulta il fatto che gli immobili, i locali o gli impianti siano di proprietà del soggetto estero essendo sufficiente la mera disponibilità degli stessi.

Con riferimento all'ordinamento giuridico italiano, è noto che né il vigente t.u.i.r., né la normativa iva, contengono una definizione legislativa del concetto di stabile organizzazione. Per contro, già da tempo la dottrina ha ricostruito detta nozione partendo dalla definizione offerta dalla Convenzione Modello OCSE; a sostegno di tale orientamento dottrinale ha successivamente preso posizione la stessa amministrazione finanziaria e, dopo qualche tentennamento, la giurisprudenza.

Siffatta definizione assurge, in definitiva, al rango di "principio generale", sulla base del quale viene ad essere delineata l'interpretazione della normativa interna.

 I requisiti per la sussistenza di una stabile organizzazione S.O. vengono, pertanto, individuati nei seguenti elementi:

a) l'esistenza nello Stato di un centro di imputazione di situazioni giuridiche (definito sovente come "installazione"), costituito da elementi materiali (ad esempio i locali in cui si esercita l'impresa, oppure un deposito) e personali (dipendenti); si vedrà più avanti che proprio la questione se detta "installazione" possa sostanziarsi esclusivamente in elementi materiali, in grado di funzionare senza la necessità della contemporanea presenza sul territorio dello Stato di alcun dipendente, costituisca uno dei punti più controversi in materia di disciplina tributaria del commercio elettronico;

b) la stabilità di tale installazione, che deve prestarsi ad una utilizzazione durevole e non occasionale (si noti, peraltro, che in dottrina taluni danno di tale elemento una lettura anche in termini di luogo);

c) la connessione della stessa all'esercizio normale dell'impresa;

d) la sua "idoneità produttiva". Detto requisito è, peraltro, stato interpretato dalla dottrina prevalente come idoneità della stabile organizzazione a produrre reddito "di per sé", "indipendentemente" dall'attività svolta dall'impresa non residente. Ci si dovrà quindi domandare se una tale idoneità sia riscontrabile, per esempio, in un server predisposto e collocato in Italia da un'impresa straniera, che lo abbia previamente programmato e che ne controlli il funzionamento a distanza (e ugualmente ci si può chiedere se un’impresa italiana che abbia collocato un siffatto server in territorio straniero possa ragionevolmente considerare il medesimo alla stregua di una stabile organizzazione, cui imputare i proventi derivanti dalla commercializzazione di beni e servizi attraverso il server stesso).

##  CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4416

A seguito di istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 212/2000 l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 83/E del 2008 ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 165 Tuir, la consolidata poteva operare una detrazione delle imposte pagate a titolo definitivo all’estero, e segnatamente della quota parte del forfait fiscale inerente le imposte dirette, dall’imposta dovuta in Italia, sussistendo la similarità parziale dell’imposta estera e la sua definitività. Pertanto, la quota parte di imposte pagate in Tunisia (€ 32.989.774), considerata deducibile in precedenza (quale imposta forfettaria), diveniva imposta “non deducibile” ai sensi dell’art. 99 comma 1 Tuir (stante la parziale assimilazione alla imposta sul reddito delle società), ma “detraibile” ove pagata in via definitiva. Si determinava, allora, un maggior reddito imponibile (non potendosi più dedurre l’imposta relativa al reddito estero), con una maggiore imposta lorda, da cui però detrarre (quale credito di imposta) la quota di imposta relativa al reddito estero, con una conseguente minore imposta netta. Era evidente il vantaggio fiscale per la consolidata, in quanto la medesima “grandezza” (ossia la quota parte del reddito prodotto all’estero) non veniva più sottratta dall’imponibile, sia pure dopo averlo rideterminato in aumento, ma detratta dall’imposta lorda dovuta. Pertanto, la consolidata avrebbe dovuto comunicare un maggiore reddito imponibile al rigo GN1 della propria dichiarazione, con un maggiore reddito complessivo del gruppo, da indicare ai quadri NF e CN del CNM, presentato dalla controllante, ma con un maggiore credito di imposta al quadro RN. L’ires dovuta era, allora, di € 3.003.857 (ossia il 33 % di € 109.071.608 – reddito imponibile – meno € 32.989.774 – imposte pagate all’estero).

Invero, la fattispecie in esame origina dalla richiesta di rimborso presentata dalla società consolidante Nell’anno 2005, secondo l’assunto della società, la quota parte dell’imposta globale individuata nel reddito estero non era più deducibile, stante l’assimilazione con l’imposta sul reddito italiana„ con la determinazione di una maggiore imposta lorda, da cui, però detrarre (quale credito di imposta) la quota parte relativa al reddito all’estero, con una minore imposta netta.

Pertanto, occorreva ricostruire il reddito imponibile, quale sarebbe risultato senza la deduzione delle imposte pagate in Tunisia, calcolando l’Ires lorda virtuale, così dovuta, per poi detrarre da tale imposta lorda il credito di imposta corrispondente a quanto pagato in Tunisia per imposte “similari” all’Ires.

Quanto alla normativa applicabile si rileva che **nel bilancio consolidato il gruppo non ha soggettività giuridica, ma le società che lo compongono conservano la loro soggettività, sia ai fini della determinazione del reddito che della responsabilità.**

**La società consolidata, che esercita l’opzione per la tassazione di gruppo, con elezione di domicilio presso la controllante (art. 119 Tuir), è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi, mentre la consolidante provvede, oltre che a presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, anche alla liquidazione della imposta del “gruppo”**.

L’art. 118 Tuir dispone, infatti, che “L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante”.

**Al gruppo, dunque, non è riconosciuta la soggettività tributaria che permane, invece, in capo alle singole società** (conf. Cass., n. 20302 e n. 30014 del 2018). Tuttavia, **tale soggettività resta piegata alle esigenze di corretta applicazione della disciplina del consolidato fiscale. La soggettività delle consolidate è allora “incompleta”, in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo.**

## CORTE DI CASSAZIONE sez. trib., 29/01/2020, n.1977

La società Italia SKI s.r.o., con sede legale nella Repubblica Ceca ma avente una stabile organizzazione a Livigno, in Italia, veniva raggiunta da un avviso di accertamento relativo ad Ires, Irap ed Iva, per l’annualità di imposta 2005, e relative sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa dichiarazione di redditi di impresa; l’avviso traeva origine da un’indagine ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza di Bormio, nel corso della quale veniva accertato che la contribuente aveva omesso di dichiarare i redditi di impresa conseguiti attraverso una stabile organizzazione societaria nello stato Italiano.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso proposto dalla contribuente, dando conferma all’accertamento dell’Ufficio circa la sussistenza di una stabile organizzazione nello Stato Italiano da parte della società ceca.

Ed invero, trattasi di questione di merito il cui esame non è stato affatto omesso, ma compiuto dal giudice di secondo grado, il quale, dopo aver esposto gli elementi circostanziali su quali ha ritenuto la sussistenza della stabile organizzazione in Italia della società Italia SKI s.r.o., ha conseguenzialmente escluso la carenza della legittimazione passiva, affermando che la costituzione formale della società estera, presso il Tribunale di Praga, nel 2008, non inficiava le risultanze dell’accertamento in quanto la società, fin dal 2005, operava stabilmente, occultando i redditi di impresa. D’altro canto, anche l’art. 2331 c.c. invocato dalla ricorrente, sebbene, al comma 1, dispone che, con l’iscrizione nel registro, la società acquista la personalità giuridica, al successivo stabilisce che per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito o che hanno autorizzato o consentito il compimento dell’operazione, optando per l’efficacia dichiarativa e non costitutiva dell’iscrizione nel registro.

Con il secondo motivo di ricorso – rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del modello OCSE e dell’art. 162 T.U.I.R., difetto di ponderazione e illogicità e contraddittorietà su un punto decisivo per il giudizio” – la ricorrente lamenta l’errore dei secondi giudici per aver ritenuto sussistenti i presupposti della stabile organizzazione, nel territorio italiano, della società Italia SKI s.r.o, nonchè l’insufficiente contraddittoria e illogica motivazione sul punto. A sostegno del motivo deduce che l’attività svolta da Italia SKI s.r.o. in Italia, aveva carattere ausiliario rispetto a quella effettuata in Cecoslovacchia ove si formava il reddito di impresa.

Sul punto, si condivide e si fa proprio l’indirizzo di questa Corte che da tempo afferma che, ai fini dell’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, accertato ai sensi dell’art. 5 del modello di convenzione OCSE, è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato contraente dotata di una certa stabilità in quanto caratterizzata da una “stabile organizzazione”, i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della “sede fissa di affari” e quello dinamico dell’esercizio in tutto o in parte della sua attività; tale giurisprudenza, ha abbondantemente chiarito che la verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (sent. n. 28059 del 24/11/2017, Rv. 646224-01; Sez. 5, n. 1103 del 2013, Rv. 624996-01, richiamata in ricorso).

Alla luce di tali principi, non pare affatto che i giudici di merito abbiano violato e male interpretato le norme di riferimento, risultando, invece, che abbiano rispettato i presupposti di legge – peraltro riportati nell’incipit della motivazione in diritto di pagina 3 della sentenza impugnata – accertando l’esistenza della stabile organizzazione, dopo aver verificato sia la sussistenza dell’elemento materiale ed oggettivo della “sede fissa di affari” (v. nella sentenza impugnata, a pag. 3, il rimando alle risultanze dell’accesso nell’abitazione del legale rappresentante, in Livigno, tra cui il rinvenimento, a fianco della porta di accesso, di segnaletica riferita)

Tale censura intromette, in realtà, nuovamente il tema della sussistenza della stabile organizzazione, in quanto la ricorrente censura la gravata sentenza asserendo che la CTR non avrebbe considerato che la citata Convenzione, art. 7, prevede la fiscalità in Italia degli utili ivi prodotti dalla società avente sede in territorio ceco, soltanto laddove tali “utili sono attribuiti alla stabile organizzazione”, del che non vi sarebbe stata traccia nell’accertamento dell’amministrazione finanziaria.

La Corte ha rigettato il ricorso.